

N. R.G. 47-2/2023 PU

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona di:

Dott.	Pasquale LICCARDO	Presidente
Dott.	Maurizio ATZORI	Giudice
Dott.ssa	Antonella RIMONDINI	Giudice rel.

Esaminati gli atti, sentita la relazione del Giudice Designato, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento unitario rg. N. 47-2/2023 PU proposto ex artt. 44 e 284 CCI e 106 CCI da:

Rappresentate e difese dall'avv.

- ricorrenti

rilevato che:

- (da ora, per brevità, denominate, nel loro complesso, Gruppo Base) hanno depositato davanti a questo Tribunale, in data 01 marzo 2023, un ricorso per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44 CCI, con riserva di successivo deposito della proposta, del piano o degli accordi, nonché della documentazione di cui all'art. 39, I e II comma, CCI;
- le società ricorrenti hanno dedotto di appartenere ad un "gruppo di imprese", come definito dall'art. 2, lett. h) CCI, essendo assoggettate al controllo congiunto di un comune soggetto (la , società avente sede in Germania);
- con decreto del 1° marzo 2023 il Tribunale ha concesso il termine richiesto e, in data 30 aprile 2023, le ricorrenti hanno depositato il piano, la proposta e la documentazione di cui all'art. 39, I e II comma, CCI;

- con provvedimento del 5 dicembre 2023 il Tribunale ha disposto l'apertura della procedura di concordato preventivo proposto dal Gruppo Base;
- con nota depositata il 25 gennaio 2024 i Commissari hanno dato conto di aver riscontrato considerevoli difficoltà nell'acquisire la documentazione e le informazioni necessarie per svolgere i compiti descritti dall'art. 105 CCI. Si tratta, in particolare: **a)** di carenze di supporto da parte del reparto amministrativo delle società; **b)** dell'omessa consegna dei rendiconti mensili riferiti al *current trading*, ed in particolare agli scostamenti del risultato della gestione corrente rispetto alle stime del Piano, previsti dal Tribunale in sede di apertura. Tale documento risulta fondamentale per la valutazione della permanenza delle condizioni di apertura del concordato e della corretta e completa informazione dei creditori; **c)** dei ritardi nella consegna dei dati necessari a individuare i creditori e i loro recapiti e nell'inesattezza di numerosi contatti, cosicché non ancora tutti i creditori sono stati informati ai fini della loro convocazione per il voto; **d)** della precarietà dell'assetto contabile delle società, atteso che non risulta depositato alcun bilancio di esercizio successivo al 2020 e le interrogazioni non paiono consentire, secondo quanto riferito ai Commissari, di elaborare e stampare documenti riepilogativi delle singole registrazioni relative a singole posizioni (cd. mastrini); **e)** dei ritardi nella consegna dei dati informativi necessari per compiere le stime dei beni che l'Organo Commissariale intende svolgere;
- i Commissari Giudiziali hanno evidenziato di non essere in grado di redigere e depositare la relazione prevista all'art. 105 CCI entro il termine del 2 febbraio 2024 (45 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto), a causa delle carenze descritte e della necessità di espletare la stima di alcuni assets tramite periti indipendenti;
- il Tribunale - attesa la mancanza dei bilanci riferiti agli ultimi esercizi, dei rendiconti mensili (l'ultimo in atti risale a luglio 2023), le difficoltà di consultazione dei documenti contabili necessari per verificare la persistenza della continuità aziendale – ha disposto l'apertura del procedimento ex artt. 44, II comma, e 106 CCI;
- sentite le parti comparse all'udienza del 20 febbraio 2023 ed i Commissari Giudiziali;
- nel corso dell'udienza sono state descritte le criticità emerse con riferimento alla posizione delle società in procedura in genere e, soprattutto, con riguardo alla società in relazione a: a) possibilità di compiere i pagamenti previsti dal piano nei primi sei mesi successivi all'omologa del concordato; b) possibilità che il piano alla base della ristrutturazione registri nel periodo un andamento della gestione effettivamente coerente con le previsioni attestata;
- il Collegio, a seguito di richiesta della difesa del Gruppo Base di concessione di “*un termine anche breve per depositare flussi di cassa a sei mesi ed eventuali accordi con i creditori*”, ha assegnato termine per l'integrazione prospettata;
- compiuto il deposito, il Tribunale ha concesso termine ai Commissari Giudiziale per esprimere le loro valutazioni;
- le parti sono state sentite nuovamente all'udienza del 12 marzo 2024 nel corso della quale la ricorrente, come anticipato con nota depositata in data 11 marzo 2024, ha chiesto di dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la revoca dell'apertura del concordato di gruppo e, inoltre, la concessione di un termine di giorni 90 per il deposito di una modifica del piano e della proposta di concordato preventivo;

- allo stato non ricorrono i presupposti per disporre l'archiviazione del procedimento di revoca del concordato preventivo, in considerazione delle plurime criticità evidenziate dai Commissari Giudiziari da ultimo nel parere depositato in data 8 marzo 2024, che si intende qui richiamato;
- le stesse ricorrenti, del resto, hanno domandato termine per modificare il piano e la proposta in considerazione, oltre che del tempo trascorso rispetto al piano originario, anche delle osservazioni dei Commissari;
- può invece essere accolta la richiesta, rispetto alla quale i Commissari Giudiziali ed il Pubblico Ministero non hanno presentato osservazioni, di concessione di un termine per la modifica del piano e della proposta, per la redazione della quale le ricorrenti hanno dato atto di aver già ottenuto la disponibilità dell'attestatore e dei professionisti che li hanno assistiti sinora;
- il termine, tenuto conto dell'andamento delle società e delle prospettazioni compiute sinora in relazione alle modifiche da apportare, va contenuto in 45 giorni;
- va confermata la necessità che le ricorrenti redigano e depositino con puntualità dei rendiconti mensili (alla fine di ogni mese) riferiti al *current trading*, ed in particolare agli scostamenti del risultato della gestione corrente rispetto alle stime del Piano, in modo da consentire agli organi della procedura di monitorare l'andamento delle società, vista la rilevanza di tali dati per il buon esito della procedura;
- nel termine concesso, le ricorrenti potranno presentare eventuali difese in relazione alla domanda, proposta in via subordinata, dal Pubblico Ministero di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo;
- i Commissari dovranno proseguire l'attività di vigilanza sia sulla base delle informazioni e dei rendiconti resi dalle ricorrenti, direttamente e/o tramite società di revisione per compiere le necessarie verifiche degli assetti organizzativi e delle scritture contabili delle Società;

#### **P.Q.M.**

**concede** termine alle ricorrenti fino al **26 aprile 2024** per il deposito di modifiche al piano e alla proposta, attestazione e documentazione di supporto;

**concede** il medesimo termine alle ricorrenti per eventuali difese in relazione alla domanda di liquidazione giudiziale di gruppo proposta dal Pubblico Ministero;

**dispone** che le ricorrenti redigano e depositino dei rendiconti mensili (alla fine di ogni mese) riferiti al *current trading* ed in particolare agli scostamenti del risultato della gestione corrente rispetto alle stime del Piano;

**fissa** nuova udienza di comparizione delle parti e dei Commissari Giudiziari al **14 maggio 2024 ad ore 9.30** innanzi al Collegio;

**assegna** termine fino al **9 maggio 2024** ai Commissari Giudiziali per l'esame delle modifiche apportate dalle società e della relativa documentazione e per il deposito di una relazione scritta contenente le loro argomentate valutazioni riguardo al prosieguo della procedura.

Si comunichi alle ricorrenti, ai Commissari Giudiziali e al Pubblico Ministero.

*Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2024*

Il Giudice relatore  
*Antonella Rimondini*

Il Presidente  
*Pasquale Liccardo*